



REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI VIGGIANO

(Provincia di Potenza)

Repertorio n.

Oggetto: Contratto per l'affidamento del lotto n. 2 del servizio di trasporto scolastico con scuolabus per gli alunni frequentanti le scuole statali dell'infanzia, primarie e secondaria di 1° grado di Viggiano Capoluogo e San Salvatore. Anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021.

Importo netto euro € CODICE CIG: **791155126C**

L'anno duemiladiciannove (2019) addì () del mese di in Viggiano, presso gli Uffici Comunali ubicati in Viggiano via Roma,51, AVANTI A ME dott. Giovanni Conte, Segretario del Comune di Viggiano, autorizzato a rogare atti nella forma pubblica amministrativa, nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art. 97, c.4 lett.c, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, senza assistenza dei testimoni poiché le parti, sapendo leggere e scrivere, non la richiedono:

1) avv. Davide Amorosi, nato a Marsicovetere il 16/05/1984, il quale interviene non in proprio, ma quale Responsabile Area A del Comune di Viggiano, e che dichiara di agire nell'esclusivo interesse del Comune rappresentato (C.F.: **00182930768**), che nel contesto dell'atto sarà chiamato per brevità anche "Comune";

dall'altra parte:

2) il/ la sig./ra , nato/a a () il / / , residente in in n. C.F. , la quale interviene in questo atto in qualità di legale rappresentante dell'operatore economico con sede in cap () – Cod.Fisc. / P.Iva che nel prosieguo dell'atto verrà chiamata per brevità anche "Appaltatore".

Dei componenti, della cui identità personale sono certo, mi chiedono di ricevere questo atto ai fini del quale:

LE PARTI premettono che a seguito di gara a mezzo di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, è stato aggiudicato alla ditta la gestione del servizio di refezione scolastica (fornitura pasti e gestione centro cottura), a ridotto impatto ambientale, per gli alunni delle Scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado dell'istituto comprensivo di San Salvatore", come risulta dalla determinazione DSG n° _____ del _____

segue:

Art. 1

PREMESSA

Le parti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa come parte integrante del presente contratto, anche per le parti non allegate ma richiamate per relationem.

Art. 2

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico per gli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondaria di 1° grado dell'Istituto Comprensivo "Leonardo De Lorenzo" di Viggiano e San Salvatore, per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021.

In particolare, sono a carico della ditta aggiudicataria le seguenti prestazioni:

- trasporto degli alunni dalle loro abitazioni/domicilio o dai centri di raccolta indicati dal Comune di Viggiano ai rispettivi plessi scolastici e viceversa nei modi e nei tempi funzionali agli orari scolastici;
- trasporto per le uscite extrascolastiche per attività didattiche, educative e manifestazioni sportive, culturali e ricreative degli alunni secondo quanto previsto dal Capitolato speciale;

- messa a disposizione di un mezzo e dell'adeguata attrezzatura nonché del personale idoneo a garantire il servizio tenuto conto delle disposizioni del Capitolato con particolare riferimento ai requisiti tecnico-professionali dei conducenti prescritti per effettuare il servizio richiesto;
- presa in consegna dei due automezzi di proprietà dell'Ente già perfettamente in regola con gli obblighi imposti dalla normativa vigente in materia di tassa di circolazione e obblighi assicurativi;
- pulizia interna ed esterna degli automezzi nonché la manutenzione ordinaria, il rimessaggio e la custodia degli stessi del mezzo presso propri spazi;
- la revisione periodica presso la Motorizzazione Civile o altre autofficine da questa autorizzate

Il servizio di cui al presente contratto è da considerarsi di pubblico interesse e come tale non può essere interrotto o sospeso se non per comprovate cause di forza maggiore.

In caso di proclamazione di sciopero la Ditta è tenuta ad avvertire tempestivamente sia il Comune che i plessi scolastici interessati, nel rispetto dei termini previsti dalla vigente normativa.

Le modifiche temporanee del servizio dovute ad eventi straordinari ed imprevedibili saranno comunicate immediatamente alla Ditta dall'Ufficio preposto del Comune.

In caso di abbandono o sospensione ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente contratto e del capitolato speciale da parte della Ditta appaltatrice, l'Amministrazione potrà sostituirsi all'appaltatore senza formalità di sorta, anche attraverso l'affidamento ad altra Ditta con rivalsa delle spese a carico dell'appaltatore e ciò indipendentemente dalle sanzioni a questo applicabili e dall'eventuale risarcimento dei danni.

IMPATTO AMBIENTALE

L'appalto contribuisce, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 50/2016, al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione.

Art.4

OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

L'appalto è affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni patti e modalità risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 0001/2019 del 08/01/2019, esecutiva ai sensi di legge, che la ditta aggiudicataria dichiara di conoscere, e che qui si intende integralmente riportato e trascritto, anche se non materialmente allegato.

Art. 5

DURATA E LUOGO DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

L'appalto avrà durata biennale, pari a due anni scolastici a decorrere dal mese di **settembre** 2019 fino al **31 di luglio 2021**. Il servizio di cui al presente appalto è legato al calendario scolastico e quindi è richiesto per circa **09** mesi annui salvo il diritto di recesso anticipato da parte del Committente qualora alla scadenza del primo quadrimestre, da considerare come periodo di prova, il servizio risultasse, a giudizio motivato del Committente stesso, eseguito in maniera non soddisfacente.

In pendenza dell'aggiudicazione del nuovo appalto e nell'eventualità di recesso di cui al precedente comma 1, per un periodo massimo di mesi sei, qualora l'Amministrazione lo richiedesse, l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le forniture che si rendessero necessarie alle stesse condizioni del contratto originario.

Il luogo di svolgimento dell'appalto è il territorio del Comune di Viggiano.

Art. 6

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DEL CONTRATTO

L'Ente nomina quale responsabile della corretta attuazione della contratto il Responsabile dell'Area A Organizzazione Generale dell'Amministrazione del Comune di Viggiano, cui la Appaltatore si rivolgerà per qualsiasi problema di carattere organizzativo, gestionale e amministrativo.

Art. 7

CORRISPETTIVO DELL'APPALTO E PAGAMENTI

L'Ente si impegna a corrispondere alla appaltatore per la fornitura del servizio oggetto dell'appalto l'importo di € _____ oltre IVA risultante dall'applicazione del ribasso d'asta del _____% al prezzo posto a base d'asta di € 182.439,80.

L'importo stimato è corrispondente ad un numero ipotetico di ore di servizio effettuate considerando una media di 218 giorni. Tale quantità è puramente indicativa e non impegnativa per l'Amministrazione in quanto subordinata al numero effettivo degli utenti e ad altre cause e circostanze comprese eventuali future modifiche di ordine organizzativo e didattico.

Verranno remunerati i giorni di effettiva prestazione del servizio. L'importo corrisposto mensilmente sarà pari al costo orario (€ 30,28 per la corsa effettuata mediante utilizzo degli scuolabus comunali – € 35,00 per la corsa effettuata mediante utilizzo dello scuolabus privato, sul quale dovrà essere applicato il ribasso offerto in sede di gara) moltiplicato per il numero delle ore di effettivo servizio espletato.

Il Comune di Viggiano provvederà a liquidare mensilmente il corrispettivo parametrato al numero di pasti prodotti nel periodo di riferimento, a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica. Le fatture elettroniche dovranno essere compilate secondo le leggi vigenti ed essere intestate al Comune di Viggiano, cod. univoco AQ6DCD. Tale termine potrà essere sospeso nel periodo di fine anno per le esigenze connesse alla chiusura dell'esercizio

finanziario, e in caso di irregolarità formali e/o sostanziali del documento contabile o di contestazione del servizio, già fatturato. Nel caso di inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente, l'Amministrazione comunale si riserva di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento. In caso di mancata regolarizzazione l'Amministrazione comunale potrà applicare le penali previste nel contratto e, nei casi più gravi, risolvere il contratto stesso. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, la prestazione del servizio potrà essere sospesa dal appaltatore; qualora quest'ultimo si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicare con raccomandata A/R da parte dell'Amministrazione comunale. Onde poter provvedere al pagamento l'Amministrazione dovrà essere in possesso del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) da cui risulti la regolarità dei versamenti contributivi INPS e INAIL.

Art. 8

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore si impegna:

- a garantire il servizio di trasporto scolastico con n° 3 unità di personale qualificato a cui affidare n. 2 scuolabus di proprietà del Comune di Viggiano, che verranno consegnati alla Ditta appaltante in comodato d'uso per tutta la durata dell'appalto,
- a mettere a disposizione n. 1 scuolabus, avente le caratteristiche individuate dal capitolato speciale all'art. 8 ;
- a custodire i mezzi di proprietà comunale, i quali - a fine turnazione - dovranno essere depositati in autorimessa di proprietà dello stesso Comune;
- a sottoporre i due automezzi di proprietà dell'Ente, secondo la disciplina vigente, alla

revisione periodica presso la Motorizzazione Civile o le autofficine da questa autorizzate;

- a partecipare con un Responsabile referente ad incontri collettivi o con singoli utenti programmati dall'Amministrazione per illustrare i percorsi e per rilevare le richieste dell'utenza;

- a tenere incontri con il competente ufficio comunale prima dell'inizio dell'anno scolastico per la programmazione generale del servizio ed ogni qualvolta il Comune lo ritenga opportuno;

- a rendicontare mensilmente al RUP il numero delle ore di servizio effettivamente espletato, mediante idoneo schema riassuntivo, con cadenza mensile.

L'appaltatore si impegna altresì:

a) ad impiegare per l'espletamento delle attività, oggetto del contratto, operatori in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell'attività;

b) ad applicare per il proprio personale dipendente i contratti collettivi di lavoro e condizioni economiche e normativa, integrate da eventuali accordi provinciali vigenti sul territorio in cui si svolge il servizio, risultante dal Contratto Nazionale di Lavoro;

c) ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto; l'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione;

d) ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;

e) ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti dell'Ente o di terzi nei

casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione dell'attività;

f) a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell'attività lavorativa secondo la normativa vigente in materia di privacy;

g) a seguire e rispettare quanto prescritto nel Capitolato Speciale di Appalto che qui si intende integralmente riportato e trascritto, anche se non materialmente allegato.

La ditta appaltatrice è tenuta ad osservare scrupolosamente le disposizioni circa i veicoli in servizio pubblico e tutte le altre disposizioni in materia di circolazione sulle strade e aree pubbliche (velocità, sicurezza, stato di efficienza dei mezzi, condotta di marcia, etc.) nonché le prescrizioni generali e particolari vigenti o che verranno successivamente emanate

Per tutto quanto non espressamente elencato si rimanda all'art. 8 del Capitolato Speciale di appalto.

Art. 9

SUBENTRO ALLA DITTA CESSANTE – CLAUSOLA SOCIALE

Visto quanto disposto dall'art. 50 del D. Lgs. 50/2016, dalla delibera n. 32/2016 dell'ANAC e dalla Legge Regionale 24/2010, è fatto obbligo all'aggiudicataria di assumere, compatibilmente con la propria organizzazione, per la durata pari a quella dell'affidamento, le unità lavorative che attualmente prestano la loro opera presso l'affidatario uscente del servizio.

L'aggiudicataria, pertanto, si avvarrà prioritariamente del personale della ditta cessante, verso il quale sarà responsabile degli obblighi assicurativi, assistenziali e previdenziali, con obbligo altresì al rispetto dei parametri salariali dovuti per le qualifiche ricoperte.

In caso di inadempimento della clausola sociale la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore e all'incameramento della cauzione, fatta salva l'ipotesi in cui la mancata riassunzione del personale della ditta cessante sia

adeguatamente motivata, in caso di incompatibilità assoluta della stessa con l'organizzazione d'impresa prescelta dalla ditta subentrante conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza.

Art. 10

OSSERVANZA DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI E PENALITÀ

L'Amministrazione comunale controllerà l'organizzazione e la funzionalità del servizio.

In caso venissero rilevate irregolarità nell'esecuzione dello stesso il Responsabile del Servizio, comunque, prima di procedere all'interruzione o sospensione del servizio, totale o parziale, a causa di disfunzioni nell'organizzazione, nella qualità o nella quantità di cibo, a seguito dei controlli, o su segnalazioni fatte dagli utenti, dagli operatori, dagli uffici comunali e dall'ASP, accertata l'esistenza e la gravità delle disfunzioni applicherà le seguenti sanzioni:

- alla prima segnalazione di prestazioni insufficienti o scadenti, rilevate o contestate: una penale € 100,00;
- alle successive segnalazioni di prestazioni insufficienti o scadenti, rilevate o contestate: una penale € 200,00;
- in caso di mancato espletamento del servizio anche per un solo giorno, non giustificato o non concordato: € 400,00 al giorno.

Dopo la quarta inadempienza il Committente si riserva la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa dell'Appaltatore e conseguentemente di procedere, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, all'incameramento del deposito cauzionale ed all'esecuzione dei lavori in danno alla ditta, a carico della quale resterà l'onere dell'eventuale maggiore prezzo pagato rispetto a quello convenuto, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che l'Amministrazione Comunale ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessi.

Art. 12

CESSIONE O SUBAPPALTO

E' fatto divieto all'appaltatore di cedere il contratto senza la preventiva autorizzazione dell'Ente, pena l'immediata risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni e delle spese causate all'Amministrazione.

Il subappalto non è consentito, se non per i servizi accessori quali quello della sanificazione e della pulizia. Detti servizi non possono comunque essere subappaltati senza preventiva autorizzazione dell'Ente appaltante

ART. 13

VERIFICHE E CONTROLLI

La vigilanza sui servizi competerà all'Amministrazione Comunale per tutto il periodo di affidamento in appalto con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei.

L'Amministrazione Comunale potrà disporre, in qualsiasi momento, ed a sua discrezione e giudizio, l'ispezione degli automezzi al fine di accertare la rispondenza del servizio fornito dall'impresa alle prescrizioni contrattuali del presente contratto e del capitolato speciale d'appalto ed alle normative vigenti in materia.

Art. 14

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre a quanto previsto dal presente contratto e dalle norme vigenti per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, il Comune procederà ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile, previa diffida ed assegnazione di un termine inferiore a giorni quindici, alla risoluzione di diritto del contratto nel caso di violazione dell'obbligo di permettere al Comune di vigilare sul corretto svolgimento dei servizi.

Il Comune, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, opererà la risoluzione di diritto del contratto con effetto immediato, mediante semplice dichiarazione del Comune di volersi

avvalere della clausola risolutiva, intimata a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, fatto salvo il risarcimento del danno subito ed il recupero delle maggiori spese sostenute dal Comune in conseguenza delle inadempienze e della risoluzione del contratto, nelle seguenti ipotesi:

- per impossibilità sopravvenuta della prestazione da parte dell'aggiudicataria a seguito di controlli relativi a quanto previsto dalla normativa antimafia;
- per inosservanza delle disposizioni di legge relative al personale utilizzato, violazione degli obblighi contrattualmente assunti in tema di trattamento economico dei lavoratori o mancato rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro;
- nel caso in cui l'aggiudicataria sospenda il servizio con sua decisione unilaterale;
- nel caso di gravi azioni da parte del personale dell'aggiudicataria a danno della dignità personale degli utenti e/o di maltrattamento degli stessi;
- nei casi di cessazione dell'azienda, di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di violazione del divieto di cessione del contratto;
- nel caso di mancata sostituzione, entro il termine assegnato dall'Amministrazione, del personale non in possesso dei necessari requisiti per lo svolgimento del servizio o, comunque, di utilizzo di personale non adeguato;
- in caso di inadempimento della clausola sociale di cui al precedente art. 10;
- ripetute violazioni contrattuali che comportino grave pregiudizio agli interessi dell'Ente.

La risoluzione anticipata del contratto comporterà l'incameramento della cauzione. Resta salva la possibilità in capo al Comune di esperire qualsiasi azione giudiziaria che si rendesse opportuna.

All'intervire dell'aggiudicazione efficace della procedura di gara da parte del Soggetto

Aggregatore Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata, la Stazione appaltante potrà procedere unilateralmente alla risoluzione del presente contratto per aderire alla procedura espletata dalla Stazione Unica Appaltante Regionale.

Art. 15

DANNI E ASSICURAZIONI

L'Appaltatore solleva e garantisce il Committente da qualsiasi pretesa, azione o molestia di terzi comunque derivante dagli obblighi da essa assunti, ivi compresi danni a cose e persone, in dipendenza del servizio e del suo svolgimento.

È fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria del servizio di assumere ogni responsabilità derivante dalla gestione del servizio sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico, organizzativo, ivi comprese le idonee coperture assicurative, relative alla responsabilità civile per danni a persone o a cose conseguenti allo svolgimento del servizio, al rischio di infortunio e di responsabilità civile verso terzi. A tale scopo la Ditta aggiudicataria provvederà a stipulare, con una Compagnia di assicurazione, una polizza RTC nella quale sia esplicitamente indicato che l'Ente è considerato "terzo" a tutti gli effetti e prestata per massimali non inferiori a quelli di seguito indicati:

- sezione RCT massimale unico non inferiore ad € 2.000.000,00;

- sezione RCO massimale non inferiore ad € 1.000.000,00.

Copia della polizza assicurativa dovrà essere consegnata alla Stazione Appaltante.

Art. 16

COSTITUZIONE IN MORA

Tutti i termini e le comminatorie previste dal presente contratto, operano di pieno diritto senza obbligo per il Comune della costituzione in mora dell'appaltatore.

Art. 17

CAUZIONI E ASSICURAZIONI

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto la ditta aggiudicataria dovrà prestare cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 18

TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge 136/2010, l'appaltatore si obbliga a rispettare le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, fissati dalla medesima legge.

In particolare, pertanto, l'appaltatore:

a) dichiara di aver acceso conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 comma 5, della legge 136/2010 alle commesse pubbliche;

b) si obbliga a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto oggetto del presente contratto sul conto corrente dedicato indicato sopra che, salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della L. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

Art. 19

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI

TRACCIABILITA'

L'ente appaltante risolverà il presente contratto con lettera raccomandata entro quindici giorni dall'accertamento che le transazioni finanziarie relative al presente contratto ed ai subcontratti attivati dall'appaltatore siano state eseguite senza avvalersi della banca indicata al precedente articolo.

Art. 20

CESSIONE DI CREDITI

La cessione di crediti e qualunque procura dell'appaltatore sono vietate qualora non sono riconosciute dall'Amministrazione.

Art. 21

CODICE DI COMPORTAMENTO

L'appaltatore con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamenti dei dipendenti del Comune di Viggiano approvato con deliberazione di Giunta comunale n. n. 60 del 27 Marzo 2014.

A tal fine si da atto che l'amministrazione ha trasmesso all'appaltatore copia dello stesso per una sua più completa e piena conoscenza.

L'appaltatore si impegna a rendere edotti dei contenuti dello stesso i propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

La violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Viggiano costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1546 del c.c..

L'amministrazione verificata l'eventuale violazione contesta per iscritto al concessionario il fatto assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili procederà alla risoluzione del contratto fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 22

NORME SULLA SICUREZZA

L'appaltatore ha l'obbligo di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, attenendosi a quanto previsto dalla normativa in materia di "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.).

Art. 23

DUVRI

La redazione del D.U.V.R.I., (Documento unico di valutazione dei rischi di interferenza), ai

sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81, non è ritenuta necessaria nel presente appalto, in quanto non si ravvisano rischi di interferenza ovvero "contatti rischiosi" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore e pertanto l'importo degli oneri di sicurezza è pari a zero.

Art. 24

DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dovrà eleggere domicilio per tutta la durata del contratto, per tutti gli atti del medesimo, nel Comune di Viggiano. Tutte le comunicazioni, notificazioni e intimidazioni saranno effettuate a mezzo di messo comunale ovvero mediante posta certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento a discrezione del Responsabile del Servizio. E' fatta salva la notificazione per Ufficiale Giudiziario nei casi espressamente previsti per legge. Qualsiasi comunicazione fatta al responsabile della ditta si considera fatta generalmente al titolare della stessa.

Art. 25

CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica insorta intorno all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del contratto, sarà competente il Foro di Potenza. E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 26

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 i dati personali forniti, o comunque acquisiti durante lo svolgimento della procedura, saranno trattati e conservati nel rispetto della suddetta normativa per il periodo necessario all'attività amministrativa correlata. Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

Il Trattamento verrà effettuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a

memorizzarli e gestirli.

I dati sono trattati per finalità istituzionali.

Per la partecipazione alla procedura di gara, il conferimento dei dati è obbligatorio e il mancato conferimento degli stessi comporta l'improcedibilità dell'istanza e la partecipazione alla gara.

I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono tutti quelli contemplati dalla normativa vigente.

Al concorrente, come interessato, sono riconosciuti i diritti di cui al Regolamento Europeo 2016/679.

Il Titolare del trattamento è Il Comune di Viggiano, Responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore affari generali – avv. Davide Amorosi ed incaricati sono tutti i dipendenti assegnati al Servizio medesimo.

Art. 27

SPESE DI CONTRATTO, REGISTRO E DIVERSE

Il presente atto è soggetto ad IVA, ai sensi del D.P.R. 633/1972, e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono a carico completo ed esclusivo della ditta appaltatrice tutte le spese relative e conseguenti alla stipulazione del contratto di appalto. Ai fini della registrazione fiscale le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di fornitura assoggettata all'imposta sul valore aggiunto. La Ditta appaltatrice assume e suo completo carico tutte le imposte e tasse, con rinuncia dal diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

Si chiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n.131/1986.

Art. 28

RINVIO ALLA NORMATIVA GENERALE

Per quanto non previsto dalla presente contratto si farà riferimento alla normativa generale e

speciale che regola la materia.

Art. 29

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ

L' "Appaltatore" dichiara di aver preso visione del "Piano di prevenzione della Corruzione e dell'illegalità", adottato, nell'ultima formulazione, dal Comune di Viggiano con delibera di Giunta Comunale n. 6 del 11.01.2018 ed esprimendo piena ed incondizionata accettazione, si obbliga ad uniformarsi ed improntare i propri comportamenti ai principi di legalità, trasparenza e correttezza, ivi contenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Del presente Atto, io Segretario Generale rogante, dott. Giovanni Conte, ho dato lettura alle parti che, a mia domanda, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con me, dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati, avendo esse affermato di conoscerne il contenuto.

Questo Atto consta di n. 16 (sedici) facciate intere e tanti righe quanti quelli della presente, in parte predisposte con procedura elettronica da persona di mia fiducia e in parte manoscritte da me Segretario Rogante.

Il Comune:

L'Appaltatore:

Il Segretario Comunale: